



COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO

Provincia di CAMPOBASSO

PROT. n° 2883

ORDINANZA N° 15 / 2022

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- durante il periodo invernale si verificano frequentemente fenomeni di formazione del ghiaccio e di precipitazioni nevose che condizionano il regolare scorrimento dei veicoli sulle arterie viabili comunali, generando notevoli disagi alla circolazione stradale oltreché situazioni di potenziale pericolo;
- è dovere di questa Struttura evitare, quanto più possibile, disagi alla circolazione e scongiurare, in via preventiva, il realizzarsi di situazioni di pericolo;

PRESO ATTO che gran parte delle difficoltà derivano dalla presenza sulle strade di veicoli che vi transitano senza l'adeguato equipaggiamento che, in linea di principio, consente di evitare interruzioni della circolazione che possono rendere difficile, a volte quasi impossibile, persino lo svolgimento dei servizi di emergenza e di sgombraneve;

EVIDENZIATO che risulta pertanto doveroso assumere ogni provvedimento utile ad evitare disagi e pericoli alla circolazione stradale ed ai soccorsi;

RICHIAMATI gli articoli 5,6,7 e 192 del Nuovo Codice della Strada di cui al D. Lgs. del 30/04/1992 n. 285, in forza del quale l'Ente proprietario della strada può "prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio";

VISTO il Regolamento di Esecuzione e attuazione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. 495/1992 e loro successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

Che nel periodo compreso tra il 15 Novembre 2022 ed il 15 Aprile 2023, Tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che transitano su tutte le arterie viabili comunali, ivi comprese le strade interpoderali, devono essere obbligatoriamente muniti: di pneumatici invernali o da neve consentiti dalla legge, ovvero di avere a bordo catene o altra attrezzatura antisdrucchiolevole idonea alla marcia su neve e ghiaccio. Nel periodo di vigenza dell'obbligo, i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

I pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione

I mezzi antisdrucchiolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 maggio 2011 — Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, 01 e 02. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ONORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 13 marzo 2002 — Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1. I dispositivi antisdrucchiolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo. I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori. Nel caso di impiego di pneumatici invernali su veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale. Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e 01, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, come da Circolare n.58/71 del 22.10.1971 del Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile.

La presente ha validità anche oltre il periodo di tempo stabilito in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.

L'esecuzione e la vigilanza del presente provvedimento sono di competenza di tutte le forze di polizia e delle autorità indicate all'articolo 12 del codice della strada.

La violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 6 comma 4 lett. e) e 14 del D. Lgs. del 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente Ordinanza viene notificata agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Morrone del Sannio ed in altri luoghi pubblici per tutto il periodo di vigenza **e trasmessa al Comando Carabinieri di Ripabottoni, nonché alla Prefettura di Campobasso.**

Contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso in opposizione allo stesso organo emittente, al Sig. Prefetto della Provincia di Campobasso, oppure in alternativa il ricorso al TAR Molise o il ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi della vigente legislazione (Legge 1034/1971 e D. Leg. 104/2010, D.P.R. 1199/1971)

Dalla Residenza Municipale, li **11 NOV. 2022**

IL SINDACO

Dr.ssa Stefania PEDRAZZI

